

REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2,
PUNTO 9.1.

Verbale n. 1

Il sottoscritto:

- Dott. Michele Leali, in qualità di Revisore Unico

Richiamato

- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale, "al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali";

Visti

- la proposta di reimputazione parziale dei residui predisposta dal Settore Economico Finanziario e i relativi allegati;

Riassunti

- gli effetti complessivi dell'operazione in oggetto come segue:

ANNO 2025		
Minori spese per reimputazioni	+	951.517,53
FPV spesa di parte corrente	-	278.325,31
FPV spesa di parte capitale	-	673.192,22
Totale	=	0,00
ANNO 2026		
FPV entrata di parte corrente	+	278.325,31
FPV entrata di parte capitale	+	673.192,22
Maggiori spese per reimputazioni	-	951.517,53
Totale	=	0,00

esprime

limitatamente alla reimputazioni effettuate, parere favorevole all'approvazione del riaccertamento parziale dei residui.

Brescia, 20/01/2026

Il Revisore dei Conti
(Dott. Michele Leali)

